

Art. 12-ter

((Disposizioni in materia di usi civici).))

((

1. Fermo restando il rispetto del vincolo paesaggistico ai sensi del [codice dei beni culturali e del paesaggio](#), di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), le opere pubbliche o di pubblica utilità comprese negli interventi infrastrutturali individuati ai sensi dell'[articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 giugno 2019, n. 55](#), oppure afferenti agli investimenti pubblici di cui al [comma 1 dell'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 luglio 2021, n. 108](#), si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la regione o un comune dalla stessa delegato si esprime in merito alla compatibilità delle opere con gli usi civici nell'ambito della conferenza di servizi indetta ai sensi degli articoli 14 o 14-bis della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#).

Decorso inutilmente il termine per la valutazione di compatibilità ai sensi del primo periodo del presente comma, si applica il comma 4 del citato [articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990](#). Nel caso in cui nell'ambito della conferenza di servizi sia rilevata l'incompatibilità di un'opera con l'esercizio dell'uso civico, la stazione appaltante può procedere alla sistemazione delle terre gravate dal medesimo uso civico, adottando i provvedimenti necessari, nel limite delle somme disponibili nel quadro economico dell'intervento

))